

STATUTO RIEVOCAZIONI STORICHE DEL LAZIO

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita a tempo indeterminato, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia del Terzo Settore denominato: Rievocazioni Storiche del Lazio, l'Associazione di Promozione Sociale, alla quale è attribuito il compito di realizzare, coordinare e sostenere iniziative di attività di comune interesse volte a riscoprire, valorizzare e diffondere gli aspetti culturali e spettacolari, legati alla storia delle città e delle manifestazioni aderenti.

L'Associazione opera nella regione Lazio, promuove e si raccorda, con le Associazioni riconosciute dalla Regione Lazio con legge n° 15 del 29 dicembre 2014, per il raggiungimento delle finalità sociali.

Il simbolo dell'Associazione è costituito da una rappresentazione grafica della Regione Lazio con sopra impressa la scritta " Rievocazioni Storiche Lazio".

L'associazione ha sede legale, istituzionale presso Palazzo Roberteschi in Via Vittorio Emanuele n. 5/7 e svolge l'operatività con la segreteria in Piazza della Liberta n° 1 nel Comune di Orte.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio A.P.S. è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e con dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 – Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – Finalità e attività

L'Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio A.P.S. esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Scopo dell'Associazione è quello della valorizzazione dell'immagine delle rievocazioni storiche e del territorio regionale, persegue pertanto le seguenti finalità:

prestare attività di supporto per il migliore svolgimento delle rievocazioni storiche organizzate dai singoli associati; mantenere e far risaltare la memoria della storia e delle tradizioni, valorizzare l'arte e la cultura delle città in cui hanno sede le rievocazioni storiche aderenti, al fine di esaltare e riscoprire i valori e le motivazioni per la vita e la cultura di oggi; favorire la realizzazione e la messa a disposizione delle rievocazioni storiche aderenti di servizi comuni, tesi a qualificare sempre più gli aspetti della ricostruzione storica e della promozione pubblicitaria; promuovere e gestire di concerto con gli Enti partecipanti rapporti pubblicitari con aziende pubbliche, private e istituzioni; svolgere attività di coordinamento ed ogni iniziativa di comune interesse delle Rievocazioni Storiche aderenti; favorire gli scambi culturali, anche attraverso incontri e reciproche visite dei gruppi storici e qualsiasi altra forma di cooperazione, promuovere l'associazionismo locale, sviluppare il senso dell'amicizia e della solidarietà.

Per la diretta attuazione dei sopraelencati scopi istituzionali essa potrà avvalersi, anche attraverso

il pagamento di corrispettivi specifici delle Rievocazioni Storiche associate o di altre associazioni che per legge, regolamento, atto costitutivo e statuto svolgono le medesime attività e perseguono le medesime finalità.

L'Associazione persegue i propri scopi attraverso pubblicazioni proprie da cedere, prevalentemente, agli associati ed anche a terzi.

L'Associazione potrà altresì organizzare viaggi e soggiorni turistici strettamente connessi agli scopi istituzionali.

Potrà esercitare attività diverse a quelle previste nel presente articolo purché secondarie e strumentali alle stesse.

Potrà compiere ogni operazione economica finanziaria, immobiliare e mobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento degli scopi sociali senza limitazione alcuna.

ART. 6 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione, persone fisiche, le istituzioni, gli Enti e le Associazioni e tutti gli organi che senza perseguire fini di lucro, organizzano e gestiscono rievocazioni storiche nel Lazio.

L'appartenenza all'Associazione obbliga i soci ad osservare lo statuto ed i regolamenti che saranno adottati.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato che dovrà condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad approvare ed osservare lo statuto ed i regolamenti, presentare la continuità dell'iscrizione all'Albo Regionale - legge regionale n° 15 del 29 dicembre 2014, la dichiarazione d'impegno a versare la quota associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 – Diritti e doveri dei Soci

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore dell'Associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 – Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 – Recesso ed esclusione dei Soci

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 – Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo (Organo di amministrazione) formato da tre a quindici membri.
- Presidente del Consiglio direttivo;
- Il segretario Generale;
- Il tesoriere;
- La commissione Storica Consultiva;
- Il collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 11 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio direttivo o da chi ne fa le veci mediante posta, e mail o fax almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E'ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza del 50% più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione

e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 - Verbalizzazioni

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) è composto da 3 a 15 componenti tra cui un Presidente, un Segretario e un tesoriere. Tutti eletti dall'Assemblea con poteri deliberativi.

Tutte le cariche durano tre anni ed i componenti possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; convoca l'assemblea sia ordinaria che straordinaria; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione ed il rendiconto consuntivo e preventivo.

Nomina tra i propri componenti il Presidente (legale rappresentante dell'Associazione) ed il vice presidente.

ART. 16 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per

l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale viene eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Redige e firma i verbali del Consiglio Direttivo. **Svolge l'incarico di pubbliche relazioni.**

ART. 18 - Tesoriere

Il tesoriere viene eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Ha la responsabilità amministrativa dell'Associazione. Adempie agli obblighi di ordinaria amministrazione per quanto riguarda pagamenti e riscossioni.

ART. 19 – La Commissione Storico Consultiva

E' eletta dall'assemblea ed è composta da sette membri, anche non soci, scelti fra personalità di riconosciuta esperienza specifica nei seguenti ambiti culturali: storia, storia locale, costume storico, cerimoniali, arte culinaria, musica, canto, danza, giochi storici.

ART. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei revisori dei conti se nominato è composto da tre membri effettivi e due supplenti che sostituiscono i membri effettivi cessati o assenti. Per la durata in carica, eleggibilità, compensi valgono le norme dettate per il Consiglio Direttivo. I revisori dei conti partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e facoltativamente alle adunanze dell'assemblea, hanno facoltà di parola ma non hanno diritto al voto; verificano la regolare tenuta della contabilità e vigilano sulla conduzione amministrativa dell'associazione informando l'assemblea, verificano la tenuta dei libri e forniscono pareri sui bilanci.

ART. 21 – Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24 – Bilancio Sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti

dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 – Assicurazione dei Volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs.117/2017.

ART. 28 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.